

ACCORDI ECONOMICI TRA ALLENATORI E CLUB



Avv. Pierluigi Vossi



L'ORDINAMENTO SPORTIVO CALCISTICO

L'Ordinamento settoriale

-Caratteri: **Organizzazione,** **-Plurisoggettività,**
 Normazione, Giustizia Sportiva.

-Art. 30 Statuto FIGC

Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria 1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata. 2. **I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.** 3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. (omissis)



GLI ACCORDI ECONOMICI LE FONTI “*COMUNI*” NEL PROFESSIONISMO E NEL DILETTANTISMO

Art. 38 Noif

Il tesseramento dei tecnici 1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. 2. Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici. 3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali. 4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all'art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l'Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra. 5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo. 6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico

Art. 92 Noif

Doveri dei tesserati

1 I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori "professionisti" e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti. 2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica. 3. ABROGATO 4. Le sanzioni a carico dei calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.

Art. 93 Noif

Contratti tra società e tesserati

1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori "professionisti" o gli allenatori, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva. 2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario ausiliario. 3. I calciatori "professionisti" il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare ufficiali. 4. La validità di un contratto tra società e calciatore non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 94 Noif

Accordi in contrasto con le norme

1. Sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato. 2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (omissis)

Art. 37 Regolamento Sett. Tecnico

Norme di comportamento

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti **al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali**. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. **In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.**

Art. 38 Regolamento Sett. Tecnico

Disciplina dei Tecnici

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. 2. **Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.** 3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale. 4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in seconda ed ultima istanza. 5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C.. 6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società

L'allenatore di calcio e il Regolamento Lnd

Art. 44 Reg. LND

L'obbligo di tesseramento 1. E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore. 2. Il Comitato Regionale può concedere deroga alle società che, promosse in 2a categoria, intendono confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso regionale per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale competente al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Il Comitato Regionale, a domanda di società iscritta al campionato di 2a categoria da proporsi entro venti giorni dall'inizio del Campionato, sentito il parere del Gruppo Regionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, può concedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente nel caso di accertata difficoltà di reperimento di tecnici abilitati in sede locale, provinciale e regionale. 3. Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione all'atto dell'iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio degli stessi. Nel caso di inadempienza la società verrà segnalata alla Procura Federale per il deferimento all'organo disciplinare competente per l'irrogazione di una delle sanzioni dall'art. 18, lett. a), b), c) e g), del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 45 Reg. LND Gli allenatori professionisti 1. I rapporti fra le società associate e gli allenatori professionisti sono disciplinati dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Art. 46 Reg LND Gli allenatori dilettanti 1. **Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.** 2. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, che possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in dieci scadenze per stagione sportiva, devono essere stipulati in forma scritta.

3. L'inosservanza da parte delle società degli accordi scritti di cui sopra costituisce materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, che può decidere anche secondo equità.



COMUNICATO N. 1 LND

ART. 14

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2020/2021, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C-C1 2020/2021, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2020/2021 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2020/2021, possono richiedere l'ammissione al predetto Campionato previo parere favorevole da parte del Comitato Regionale di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A2, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2020/2021, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza Femminile e di Calcio a Cinque Femminile 2020/2021, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2020/2021 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione ai rispettivi Campionati di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A 2020/2021, possono richiedere l'ammissione ai predetti Campionati Nazionali previo parere favorevole da parte dei Comitati Regionali di appartenenza.

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2ª Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3ª Categoria, di "3ª Categoria - Under 21", di "3ª Categoria - Under 19", di "3ª Categoria

- Over 30" e di "3ª Categoria - Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2020/2021.

a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€ 18.000,00
- Campionato di Eccellenza	€ 10.000,00
- Campionato di Promozione	€ 8.000,00
- Campionato di 1ª Categoria	€ 5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria	€ 2.500,00

COMUNICATO N. 1 LND

ART. 14

- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€ 28.150,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	€ 12.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	€ 7.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	€ 3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	€ 2.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€ 2.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€ 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale "Under 19"	€ 4.000,00
- Campionato Juniores Regionale "Under 19"	€ 3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	€ 2.500,00

b) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto c).

Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Esonero;
- Revoca esonero;
- Dimissioni;
- Revoca dimissioni;
- Variazioni incarico;
- Sospensione dai ruoli;
- Riammissione nei ruoli;
- Variazione di indirizzo;
- Variazione dei contatti.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il Dipartimento competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento

COMUNICATO N. 1 LND

ART. 14

Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui all'art. 94 ter, comma 12 bis, delle N.O.I.F.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018) e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

Senza vincolo di obbligarietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione di Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali accordi economici per i Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

d) L'attività degli Allenatori presso le Società della L.N.D.

d1) Campionato Nazionale Serie D:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della

L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento Interregionale competente alle Società che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal

L'accordo economico dell'allenatore dilettante



A.I.A.C.



F.I.G.C.- L.N.D.

TIMBRO SOCIETÀ

FAC-SIMILE ACCORDO FRA SOCIETÀ ADERENTI ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E ALLENATORI DILETTANTI Stagione _____

Con la presente scrittura redatta in duplice copia, fra la Società.....

con sede

rappresentata dal Sig.....

legale rappresentante della medesima, ed il Signor.....

allenatore dilettante iscritto nei ruoli del S.T.F. residente e/o domiciliato in.....

..... via.....

si conviene quanto segue:

01) La Società affida al Sig.....
la conduzione tecnica della.....

squadra partecipante al Campionato di.....
in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal..... fino al.....
(numero..... di allenamenti settimanali)

02) All'assunzione dell'incarico la Società riconosce al Sig.

a. Un premio di tesseramento annuale massimo lordo di €.....
da pagarsi in un'unica soluzione oppure con un massimo di 10 rate

1) Al	per €	6) Al	per €
2) Al	per €	7) Al	per €
3) Al	per €	8) Al	per €
4) Al	per €	9) Al	per €
5) Al	per €	10) Al	per €

b. Un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autotradate debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Data

P. La Società

L'Allenatore

Firma

Firma

TIMBRO DELLA SOCIETÀ

FAC-SIMILE ACCORDO TRA SOCIETÀ ED ALLENATORI DILETTANTI

IN RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO D'INTESA CON L'A.I.A.C. SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO INTEGRATIVO DEGLI ACCORDI TRA SOCIETÀ ED ALLENATORI DILETTANTI.

1) IL PREMIO DI TESSERAMENTO DOVRÀ ESSERE COMPORPITO SENZ'ALTRE INTEGRALMENTE ANCHE IN CASO DI ESONERO RATE SALVE LE IPOTESI DI DIMISSIONI DELL'ALLENATORE O DI SANZIONI IRROGATE DAL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI SU PROPOSITO DELLA SOCIETÀ (ART. 46 PUNTO 3 REGOLAMENTO DELLA L.N.D.).

2) IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DI CUI AL PUNTO 2b) SARÀ RICONOSCIUTO PER L'EFFETTIVA DURATA DEL "MISARIO" E ANDRANNO A CESSARE IN CASO DI EVENTUALE ESONERO O DIMISSIONI.

3) EVENTUALI DIMISSIONI DELL'ALLENATORE O EVENTUALE ESONERO DELLO STESSO, DOVRANNO ESSERE COMUNICATE DALLA PARTE AGENTE ALLA CONTROPARTE A MEZZO RACCOMANDA A/R. [AVVISO DI RICEVIMENTO] IN DIRITTO DI CUI:
a) LA SOCIETÀ CHE NON ABBA RICEVUTO LA COMUNICAZIONE SORTITA DI DIMISSIONI DA PARTE DELL'ALLENATORE, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA PRIMA ASSENZA INDEBITRICATA DEL TECNICO, CON LE FORMALITÀ INDICATE ALL'ART. 23 PUNTO 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA AVVERrà LA MODERATA DI CUI ALL'ART. 46 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. NOTIFICANDOLA PER CONSENSO AL SETTORE TECNICO, AL C.R.L.N.D. DI COMPETENZA ED ALL'A.I.A.C. NAZIONALE.

b) L'ALLENATORE ESONERATO CHE NE ABBA RICEVUTO COMUNICAZIONE SORTITA DA PARTE DELLA SOCIETÀ, ENTRO DIECI GIORNI DOVRÀ COMUNICARLO AGLI ORGANI COMPETENTI CON LE FORMALITÀ INDICATE DALL'ART. 23 PUNTO 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

4) IL TRASFERIMENTO DI SANZIONI PER LA CONSUETUDINE DI ALTRE SQUADRE DELLA STESSA SOCIETÀ, RISPETTO A QUELLE INDICATE AL PUNTO 2) DEL PRESENTE ACCORDO O PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRI COMPITI COME QUELLO DI OSSERVATORE TECNICO POTRÀ AVVENIRE SOLO DOPO CONSENSO SCRITTO DELL'ALLENATORE.

5) OGGETTO DEL RAPPORTO TRA LE SOCIETÀ ED ALLENATORI È QUELLO DELL'INSEGNAMENTO E DELL'ADDESTRAMENTO ALLO SPORT DEL CALCIO ANCHE MEDIANTE IL CONSEGUIMENTO DI RISULTATI SPORTIVI UTILI. L'ALLENATORE DA ATTO ALLA SOCIETÀ CHE TUTTE LE PRESTAZIONI DERIVANTI DAL PRESENTE ACCORDO HANNO CARATTERE DILETTANTISTICO E PERCÌ VERRANNO RESE SENZA CHE CIO COMPORTI ALCUN VINCOLO DI LAVORO SUBORDINATO. LA SOCIETÀ RICONOSCE E GARANTISCE ALL'ALLENATORE, NELL'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI RELATIVE AL PRESENTE ACCORDO, AUTONOMIA INIZIATIVA E DISCREZIONALITÀ.

6) QUALSIASI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ IN VERTICE ALL'INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI SOPRA RIPORTATI SARÀ RISOLTA DAL COLLEGIO ARBITRALE ISTITUITO PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. LA SOCIETÀ E L'ALLENATORE SI DANNO RECIPROCO ATTO CHE LA PRONUNCIA DEL COLLEGIO ARBITRALE SARÀ CONSIDERATA COME DIRETTA ED IRREVOCABILE ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI.

7) IL PREMIO DI TESSERAMENTO ANNUALE PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA, VIENE STABILITO DALLA L.N.D. IN ACCORDO CON L'A.I.A.C.

**ACCORDO ECONOMICO TRA ALLENATORI CON ABILITAZIONE
PROFESSIONISTICA E SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

L'accordo economico dell'allenatore professionista



Con il presente accordo economico, da valere ad ogni effetto fra la Società _____, con sede in _____, Via _____, matr. F.I.G.C. _____, rappresentata dal Sig. _____, in qualità di _____, e via _____, matr. Settore Tecnico F.I.G.C. _____, si conviene quanto segue:

Art.1 – L'allenatore _____, si impegna nella sua qualità di (1) _____, iscritto nei ruoli della F.I.G.C. a prestare la sua attività quale (2) _____, a decorrere dal _____ e fino al 30 giugno _____;

Art. 2 – La Società si obbliga a corrispondere all'Allenatore per la stagione sportiva l'importo globale lordo di € (in cifre) _____ (in lettere) _____;

Art. 3 – L'importo globale annuo di cui all'articolo 2 dovrà essere corrisposto in n° _____ rate uguali, e dovrà essere riconosciuto anche in caso di esonero dell'Allenatore a meno che lo stesso, esonerato prima dell'inizio del campionato, venga tesserato per altra Società. In tale ipotesi, l'accordo economico decade dal momento del tesseramento con altra Società. Nell'ipotesi di dimissioni volontarie dell'Allenatore, l'accordo economico decade dal momento delle dimissioni stesse.

L'importo globale annuo di cui all'articolo 2 non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nelle vigenti Carte Federali e, in particolare, dal Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alle quali si fa espresso richiamo, nonché a quelle che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti. Il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato, da parte della Società, presso la residenza o il domicilio dichiarati dall'Allenatore;

Art. 4 – Il trasferimento di mansioni, per la conduzione di altra squadra della stessa Società rispetto a quella oggetto dell'atto di tesseramento, o per lo svolgimento di altri compiti, come quello di Osservatore Tecnico o altrimenti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'Allenatore. Nel caso in cui sia esonerato dalla Società senza che venga concordato lo svolgimento di altra attività, l'Allenatore potrà variare residenza o domicilio, dandone comunicazione scritta alla stessa Società ai fini della reperibilità;

Art. 5 – Il presente accordo economico ha tassativamente validità per una sola stagione sportiva, essendo vietato sottoscrivere accordi economici pluriennali;

Art. 6 – Le parti espressamente concordano che, con il presente accordo, non intendono costituire alcun rapporto di lavoro né autonomo e né subordinato, e che la risoluzione di controversie concernenti l'attuazione dell'accordo stesso sono deferite esclusivamente al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il giudizio fa stato fra le parti ed è inappellabile. Nell'ipotesi di promozione al Campionato professionistico, ai fini della competenza arbitrale rileva l'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Dilettanti al momento della sottoscrizione dell'accordo economico.

Il Legale Rappresentante della Società
(Timbro della Società)

L'Allenatore

Luogo _____, **data** _____

(1) – indicare la qualifica: D.T., Allenatore UEFA Pro, Allenatore UEFA A.

(2) – indicare se: Allenatore responsabile della prima squadra, ovvero Allenatore delle squadre minori, ovvero Responsabile Tecnico di tutte le squadre della Società;

N.B.: per la stagione sportiva 2020/2021 il massimale lordo previsto per gli allenatori con abilitazione professionistica tesserati per Società della Lega Nazionale Dilettanti è di Euro 30.658,28

L'accordo economico, stilato in quadruplica copia, dovrà essere depositato presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a 5, Dipartimento Interregionale o Dipartimento Calcio Femminile, a cura della Società, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla data di sottoscrizione. Il deposito di copia dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società dovrà rilasciare all'Allenatore interessato.

Art. 94 ter co. 12bis Noif

Accordi pluriennali Campionato Nazionale serie D

- 12bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo **massimo di tre stagioni sportive**. Nel caso di accordi economici pluriennali, **oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo**. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

Modello di Accordo Pluriennale Campionato Nazionale serie D

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE L.N.D. CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D ACCORDO ECONOMICO PLURIENNALE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:

La Società _____ con sede in _____
Via _____ CAP _____ C.F./P.Iva _____
rappresentata da _____ qualifica _____
affiliata alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale (nel prosieguo definita per brevità
la "Società");

e

L'Allenatore _____ Matricola FIGC _____ nato a _____
il _____ C.F. _____
domiciliato a _____ in via _____ CAP _____
(nel prosieguo, per brevità, "l'allenatore");

Premesso

- che l'allenatore, ai sensi della vigente normativa federale, è tesserato con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie D;
- che le parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale per disciplinare le modalità di pagamento da parte della Società del premio di tesseramento in favore dell'allenatore, del rimborso delle spese documentate e/o dell'eventuale indennità chilometrica nonché delle eventuali voci premiali.

Convengono quanto segue

Art. 1 - Il Sig. _____ si impegna, nella sua qualità di allenatore, a fornire le proprie prestazioni sportive alla Società a decorrere dal _____ e fino al 30 giugno _____.

Il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società rispetto a quella indicata all'atto del tesseramento, o per lo svolgimento di altri compiti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'Allenatore.

Art. 2 - La Società, si impegna ad assicurare all'allenatore le condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività ed a corrispondergli i seguenti importi annui lordi a titolo di premio di tesseramento da

contenere entro i massimali concordati prima dell'inizio di ogni stagione sportiva tra Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.).

Ai fini fiscali, le somme oggetto del presente accordo sono inquadrabili tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lett. m) del T.U.I.R.:

Euro _____ (_____) per la stagione sportiva _____

Euro _____ (_____) per la stagione sportiva _____

Euro _____ (_____) per la stagione sportiva _____

Art. 3 – Oltre a quanto pattuito ai sensi dell'articolo precedente, la Società si impegna a rimborsare all'Allenatore le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione delle stesse da parte della Società e su presentazione di idonea documentazione da parte dell'Allenatore.

In alternativa, tali voci di spesa possono essere forfettizzate e concordate, nel rispetto della legislazione fiscale vigente, nella misura e con le modalità di erogazione di seguito riportate:

Importo annuo forfettizzato: _____

Da corrispondersi con le modalità seguenti: _____

Art. 4 - La Società, in considerazione della durata pluriennale del presente accordo oltre alle somme previste dall'articolo precedenti, si impegna ad assicurare all'allenatore, per ciascuna stagione sportiva, un'ulteriore indennità premiale ai sensi dell'art. 94 *ter comma 7 bis* delle N.O.I.F., da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento:

Euro _____ (_____) per la stagione sportiva _____

Euro _____ (_____) per la stagione sportiva _____

Euro _____ (_____) per la stagione sportiva _____

ovvero secondo altre modalità concordate tra le parti e riportate sul presente modello.

Art. 5 – La Società si impegna a riconoscere all'Allenatore, per ciascuna Stagione Sportiva, i seguenti importi lordi a titolo di premio, da corrispondersi in un'unica soluzione al raggiungimento dell'obiettivo indicato:

1) Stagione Sportiva ____/____: Obiettivo: _____

Importo lordo: _____

2) Stagione Sportiva ____/____: Obiettivo: _____

Importo lordo: _____

3) Stagione Sportiva ____/____: Obiettivo: _____

Importo lordo: _____

Salvo diverso accordo, l'importo lordo a titolo di premio, in caso di esonero dell'Allenatore, spetterà a quest'ultimo in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Art. 6 – L'importo annuo lordo e l'eventuale indennità per la durata pluriennale dell'accordo dovranno essere riconosciuti anche in caso di esonero dell'Allenatore a meno che lo stesso, esonerato prima dell'inizio del Campionato, venga tesserato per altra Società. In tale ipotesi, l'accordo economico decade, divenendo privo di effetti giuridici, dal momento del tesseramento con altra Società. Nell'ipotesi di dimissioni volontarie dell'Allenatore, l'accordo economico decade, divenendo privo di effetti giuridici, dal momento delle stesse.

L'importo globale annuo di cui agli artt. 2 e 4 non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nelle vigenti Carte Federali e, in particolare, dal Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alla quale si fa espresso richiamo.

Il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato, da parte della Società, mediante bonifico bancario, assegno bancario con buon fine d'incasso o, comunque, con ogni altra documentazione equipollente che comprovi l'avvenuto effettivo pagamento.

L'obbligo di pagamento dei rimborsi spesa di cui all'art. 3, cesserà al momento dell'eventuale esonero o delle dimissioni dell'Allenatore.

Art. 7 - La società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre che siano decorsi venti giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dall'allenatore, salvo sia intervenuta la risoluzione del contratto.

Qualora la società ometta di presentare la richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra l'allenatore dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato dal rendere la prestazione.

Art. 8 - Nel caso in cui l'allenatore sia esonerato dalla società prima che abbia inizio il campionato nazionale cui partecipa la squadra a lui affidata, lo stesso avrà facoltà di recedere unilateralmente dal

contratto e a percepire gli emolumenti pattuiti fino alla data del recesso.

In tal caso, in deroga all'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38 delle N.O.I.F., l'allenatore avrà altresì la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra società.

Tale diritto verrà esercitato e perfezionato mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R e/o PEC alla società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed al Dipartimento interregionale. Il recesso del Contratto e la conseguente caducazione del tesseramento, ove intercorso, avranno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento Interregionale.

Art. 9 - In nessun caso il buon fine dell'accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D..

La risoluzione delle eventuali controversie è devoluta esclusivamente al Collegio Arbitrale istituito presso la L.N.D. che deciderà ai sensi del relativo Regolamento.

Art. 10 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, l'Allenatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le Parti dovranno darsi reciproca comunicazione.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare.

Art. 12 - In relazione alla protezione dei propri dati personali, i firmatari dichiarano di essere stati adeguatamente informati circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it

Luogo e data _____

Per la Società (timbro e firma)

L'Allenatore

Le parti dichiarano di aver preso cognizione delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 del presente accordo e le approvano specificatamente.

Per la Società (timbro e firma)

L'Allenatore

N.B. Il presente accordo, in quadruplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, a cura della Società presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. In ogni caso, la Società deve dare comunicazione all'allenatore dell'avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dall'allenatore entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza dei predetti termini. Un ulteriore copia dell'accordo, regolarmente sottoscritto, deve essere consegnata all'allenatore al momento della sottoscrizione.

L'accordo economico del Preparatore Atletico Professionista



ACCORDO ECONOMICO TRA PREPARATORI ATLETICI E SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Con il presente accordo economico, da valere ad ogni effetto fra la Società _____, con sede in _____, Via _____, matr. F.I.G.C. _____, rappresentata dal Sig. _____, in qualità di _____, e via _____, matr. Settore Tecnico F.I.G.C. _____, si conviene quanto segue:

Art.1 – Il Preparatore, _____, iscritto nei ruoli della F.I.G.C. a prestare la sua attività quale (1) _____, a decorrere dal _____ e fino al 30 giugno _____;

Art. 2 – La Società si obbliga a corrispondere al Preparatore per la stagione sportiva l'importo globale lordo di _____ € (in cifre) _____ (in lettere);

Art. 3 – L'importo globale annuo di cui all'articolo 2 dovrà essere corrisposto in n° _____ rate uguali, e dovrà essere riconosciuto anche in caso di esonero del Preparatore. Nell'ipotesi di dimissioni volontarie del Preparatore, l'accordo economico decade dal momento delle dimissioni stesse.

L'importo globale annuo di cui all'articolo 2 non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nelle vigenti Carte Federali e, in particolare, dal Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alle quale si fa espresso richiamo, nonché a quelle che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti.

Il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato, da parte della Società, presso la residenza o il domicilio dichiarati dal Preparatore;

Art. 4 – Il presente accordo economico ha tassativamente validità per una sola stagione sportiva, essendo vietato sottoscrivere accordi economici pluriennali;

Art. 5 – Le parti espressamente concordano che, con il presente accordo, non intendono costituire alcun rapporto di lavoro né autonomo e né subordinato, e che la risoluzione di controversie concernenti l'attuazione dell'accordo stesso sono deferite esclusivamente al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il giudizio fa stato fra le parti ed è inappellabile.

Il Legale Rappresentante della Società
Il Preparatore
(Timbro della Società)

Luogo _____, data _____

(1) – indicare se: Preparatore responsabile prima squadra; Preparatore responsabile Settore Giovanile;

L'accordo economico, stilito in quadruplica copia, dovrà essere depositato presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a 5, Dipartimento Interregionale o Dipartimento Calcio Femminile, a cura della Società, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla data di sottoscrizione. Il deposito di copia dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società dovrà rilasciare al Preparatore interessato.

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LND



COMUNICATO UFFICIALE N. 11 Stagione Sportiva 2017/2018

A seguito del nulla-osta concesso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, si pubblica il Regolamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilla

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



**REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE F.I.G.C.
PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

LEGA NAZIONALE DILETTANTI (L.N.D.)
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI DI CALCIO (A.I.A.C.)

TITOLO I - Sede del Collegio Arbitrale e competenza

ARTICOLO 1

Il Collegio Arbitrale ha sede in Roma e decide le controversie tra gli allenatori e le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

Ai fini della competenza del Collegio Arbitrale, rileva l'appartenenza della Società alla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva in cui è sorto il rapporto oggetto del ricorso.

TITOLO II - Norme procedurali

ARTICOLO 2

Il procedimento è introdotto con ricorso. Il ricorso deve:

- a) essere sottoscritto dal tesserato o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio e/o sede legale, codice fiscale e/o P.IVA) e, ove possibile, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b) contenere l'esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c) essere inviato al Collegio Arbitrale per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico (PEC). Una copia del ricorso, unitamente alla copia dei documenti allegati, deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato al Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

La mancata osservanza dei punti precedenti determina l'inammissibilità del ricorso che, rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio, dovrà essere comunicata alla parte ricorrente a cura del Segretario del Collegio.

L'inammissibilità del ricorso non impedisce la sua eventuale riproposizione.

ARTICOLO 3

La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, nell'ordine in cui pervengono, un numero di protocollo progressivo.

Entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, la Segreteria invia alle parti una comunicazione con la quale concede alla parte resistente un termine di dieci giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione per la formulazione di eventuali controdeduzioni e per la produzione di eventuali documenti. Nel caso in cui la parte resistente proponga domanda riconvenzionale la Segreteria concede alle parti ricorrenti un termine di dieci giorni per la formulazione di difese e per il deposito dei documenti.

Le comunicazioni e le notificazioni a cura delle parti di cui al comma precedente devono essere effettuate nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 2 lettera c).

Il termine che scade di sabato o di giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Successivamente alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni, né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere.

La Segreteria del Collegio, su indicazione della Presidenza, cura l'assegnazione dei procedimenti ai due Arbitri, che insieme al Presidente, andranno a comporre il Collegio.

Un arbitro dovrà essere scelto tra i nominativi contenuti nell'apposito elenco predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, l'altro tra i nominativi contenuti in quello predisposto dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Dal momento della loro designazione, gli Arbitri possono prendere visione e ottenere copia digitale degli atti della controversia.

ARTICOLO 4

Il Collegio decide la controversia sulla base degli atti e dei documenti ritualmente offerti in comunicazione dalle parti. Può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa - anticipata dal richiedente - sarà posta a carico della parte soccombente.

Il Collegio dovrà informare la Procura Federale nel caso in cui, dagli atti del procedimento, emergano violazioni di disposizioni federali.

ARTICOLO 5

Il lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

Le motivazioni scritte del dissenso vanno inserite in busta chiusa, siglata dall'Arbitro dissenziente e con il timbro del Collegio.

Il lodo, redatto per iscritto e sottoscritto dagli Arbitri e dal Presidente del Collegio deve essere trasmesso, a cura della Segreteria, alle parti tramite PEC o Raccomandata A/R entro 30 giorni dalla riunione, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. e, in caso di violazione dei relativi obblighi, di quanto disposto dall'art.8, comma 9, del CGS.

La pubblicazione dei lodi avverrà attraverso il Comunicato Ufficiale LND che sarà inviato alle segreterie LND e AIAC.

Una volta notificato alle parti interessate, il lodo emesso sarà trasmesso anche alla competente articolazione della LND a cui appartiene la Società interessata al lodo.

Titolo III-Efficacia del lodo

ARTICOLO 6

Il lodo è definitivo, inappellabile ed ha efficacia vincolante tra le parti.

Titolo IV – Disposizioni finali

ARTICOLO 7

Nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento non sono dovuti agli Arbitri né onorari, né compensi, intendendosi il relativo incarico a titolo gratuito, salvo diversa previsione da parte della Lega Nazionale Dilettanti di concerto con l'AIAC.

Nulla può essere liquidato dal Collegio per onorari e competenze a difensori o procuratori, eventualmente nominati dalle parti.

ARTICOLO 8

Le somme di cui all'art. 4 1° co. del presente regolamento saranno versate alla L.N.D. che, d'intesa con l'AIAC, provvederà alla loro destinazione al CTU.

Titolo V-Disposizione transitoria

ARTICOLO 9

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul comunicato ufficiale.

Le sanzioni : Art. 94 ter co. 13 Noif

- 13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, **deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.** Ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:
- 13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza

Art. 94 quinquies Noif

Accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile (Campionati Nazionali)

- 1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. 2. Le calciatrici maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. 3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile. 4. Gli accordi economici devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. 5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato. 6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva. 7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale. 8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo.
- Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico. 9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

CAMPIONATI NAZIONALI DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – F.I.G.C.
ACCORDO ECONOMICO ALLENATORI

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:

La Società con
sede in alla via/piazza
..... n. CAP
C.F./P.IVA..... rappresentata da con
la qualifica di affiliata alla F.I.G.C. con matricola
..... (nel prosieguo definita per brevità la “Società”);
e
l'Allenatore nato a il
..... C.F..... domiciliato a
..... alla via/piazza n.
..... CAP..... matricola F.I.G.C. (nel prosieguo, per brevità, l'
“Allenatore”);

Premesso

- A. che l'Allenatore, ai sensi della vigente normativa federale, è tesserato con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie ____ di Calcio Femminile;
- B. che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di pagamento da parte della Società, in favore dell'Allenatore, dell'importo annuo lordo per la prestazione dell'attività sportiva, del rimborso forfettario di spesa, dell'indennità di trasferta, delle voci premiali e del rimborso spese documentate, ai sensi degli artt. 67 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. e 94 *quinquies* delle N.O.I.F.

Tutto ciò premesso le Parti

Convengono quanto segue

Art. 1 – Il Sig./Sig.ra si impegna, nella sua qualità di ¹ iscritto nei ruoli della F.I.G.C., a prestare la propria attività quale ² In favore della Società a decorrere dal e fino al 30 giugno..... escludendo espressamente ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 2 - La Società si impegna, ai sensi dell'art. 94 *quinquies* comma 2 delle N.O.I.F., a corrispondere all'Allenatore, per la prestazione della sua attività, i seguenti importi annui lordi, ex art. 67 comma 1 lettera m) del T.U.I.R., da erogarsi in rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento:

Euro.....(.....)

per la stagione sportiva

Euro.....(.....)

per la stagione sportiva

Euro.....(.....)

per la stagione sportiva

Art. 3 - La Società si impegna a riconoscere all'Allenatore, per ciascuna stagione sportiva, i seguenti importi lordi a titolo di premio, da corrispondersi in un'unica soluzione al raggiungimento dell'obiettivo indicato:

¹ Indicare la qualifica: D.T., Allenatore UEFA Pro, Allenatore UEFA A, Allenatore UEFA B.

² Indicare se: Allenatore responsabile della prima squadra, ovvero Allenatore delle squadre minori, ovvero Responsabile Tecnico di tutte le squadre.

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, ultimamente alla richiesta di tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La società deve comunicare all'Allenatore l'avvenuto deposito contestualmente allo stesso e consegnargli la copia del tesseramento. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dall'Allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza.

Art. 94 quinquies Noif
Accordi economici per gli allenatori di
società della Divisione Calcio
Femminile (campionati nazionali)

Art. 94 quinquies Noif
Accordi economici per gli allenatori di società della
Divisione Calcio Femminile (campionati nazionali)

.....
.....
.....
.....

Art. 4 - La Società si impegna a rimborsare all'Allenatore le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione delle stesse da parte della Società e su presentazione di idonea documentazione da parte dell'Allenatore.

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 94 *quinquies* comma 7 delle N.O.I.F. la Società riconosce all'Allenatore le seguenti somme (eliminare le voci che non interessano):

[] Euro giornalieri per numero
giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di indennità di trasferta;

[] Euro giornalieri per numero giorni
nella fase di preparazione dal al....., a titolo di indennità di
trasferta;

[] Euro giornalieri per numero
giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di rimborso forfettario di spesa;

[] Euro giornalieri per numero
giorni nella fase di preparazione dal al , a titolo di rimborso
forfettario di spesa;

Art. 6 - La Società, in considerazione della durata pluriennale del presente accordo¹, oltre alle somme previste dagli articoli precedenti, si impegna ad assicurare all'Allenatore, per ciascuna stagione sportiva, un'ulteriore indennità ai sensi dell'art. 94 *quinquies* comma 8 delle N.O.I.F., da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.

Euro
(.....) per la stagione sportiva

Euro
(.....) per la stagione sportiva

Euro
(.....) per la stagione sportiva

Art. 7 - L'importo annuo lordo e l'eventuale indennità per la durata pluriennale dell'accordo, dovranno essere riconosciuti anche in caso di esonero dell'Allenatore, a meno che lo stesso, esonerato prima dell'inizio del campionato, venga tesserato per altra Società. In tale ipotesi, l'accordo economico decade al momento del tesseramento con altra Società. Nell'ipotesi di dimissioni volontarie dell'Allenatore, l'accordo economico decade dal momento delle dimissioni stesse.

Art. 8 - L'importo annuo lordo e l'eventuale indennità per la durata pluriennale dell'accordo non sono soggetti ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nella vigente normativa federale e, in particolare dal Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alle quali si fa espresso richiamo.

¹ Da compilare nelle società di calcio federate e dilettante

² N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra allenatori e società dei dipartimenti I (Campionati Nazionali A Serie A) e B Femminile devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio Femminile, entro il termine di presentazione o, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La società deve comunicare all'Allenatore l'importo depositato contrattualmente alle stesse e consegnargli la copia del documento. Qualora la società non provveda al deposito del termine, l'aliquanto per rate effratate dal Allenatore sono 180 giorni successi all'ultima rata.

Art. 94 quinquies Noif
Accordi economici per gli allenatori di società della
Divisione Calcio Femminile (campionati nazionali)

Art. 9 – Il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società rispetto a quella indicata all'atto del tesseramento, o per lo svolgimento di altri compiti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'Allenatore.

Art. 10 - In caso di inadempimento della Società l'Allenatore potrà adire la competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.) della F.I.G.C. nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 *series* delle N.O.I.F.
In nessun caso il baso fine dell'accordo economico è garantito in solido dalla F.I.G.C.

Art. 11 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, l'Allenatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le Parti dovranno darsi reciproca comunicazione.

Art. 12 - Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare.

Art. 13 - In relazione alla protezione dei propri dati personali, i firmatari dichiarano di essere stati adeguatamente informati da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.

Luogo _____, data _____

_____ (r. Allenatore)
per la Società (timbro e firma del r.p.t.) _____ (r. Allenatore)

Le Parti dichiarano di aver preso esatta cognizione delle clausole previste dagli artt. 1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 del presente accordo e le approvano specificamente.

Luogo _____, data _____

_____ (r. Allenatore)
per la Società (timbro e firma del r.p.t.) _____ (r. Allenatore)

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra allenatori e società dei dipartimenti (Campionati Nazionali A Serie A e B Femminile) devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio Femminile, sottosegretario alla presidenza di tesseramento, o comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
La società deve comunicare all'Allenatore l'avvenuto deposito contrattualmente alle stesse e consegnargli la copia del tesseramento. Qualora la società non provveda al deposito del tesseramento, l'abbonamento per essere effettuato dall'Allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza.

Accordo Economico Calcio a 5 (Seria A- A/2- B Maschile)(Seria A- A/2 femminile)

ACCORDO ECONOMICO TRA ALLENATORI ABILITATI E SOCIETA' DI CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Con il presente accordo economico, da valere ad ogni effetto fra la Società _____, appartenente al Campionato _____, con sede in _____, in Via _____, matr. F.I.G.C. _____, rappresentata dal Sig. _____, in qualità di _____, e l'Allenatore _____, nato il _____, residente a _____, in via _____, matr. Settore Tecnico F.I.G.C. _____, si conviene quanto segue:

Art. 1 – L'allenatore _____, si impegna nella sua qualità di (1) _____, iscritto nei ruoli della F.I.G.C. a prestare la sua attività quale (2) _____, a decorrere dal _____ e fino al 30 Giugno _____;

Art. 2 – La Società si obbliga a corrispondere all'Allenatore per la stagione sportiva l'importo globale lordo di € (in cifre) _____ (in lettere) _____;

Art. 3 – L'importo globale annuo di cui all'articolo 2 dovrà essere corrisposto in n° _____ rate uguali, e dovrà essere riconosciuto anche in caso di esonero dell'Allenatore, a meno che lo stesso, esonerato prima dell'inizio del campionato, venga tesserato per altra Società. In tale ipotesi, l'accordo economico decade dal momento del tesseramento con altra Società. Nell'ipotesi di dimissioni volontarie dell'Allenatore, l'accordo economico decade dal momento delle dimissioni stesse.

L'importo globale annuo di cui all'articolo 2 non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nelle vigenti Carte Federali e, in particolare, dal Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alle quali si fa espresso richiamo, nonché a quelle che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti.

Il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato, da parte della Società, presso la residenza o il domicilio dichiarati dall'Allenatore;

Art. 4 – Il trasferimento di mansioni, per la conduzione di altra squadra della stessa Società rispetto a quella oggetto dell'atto di tesseramento, o per lo svolgimento di altri compiti, come quello di Osservatore Tecnico o altrimenti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'Allenatore. Nel caso in cui sia esonerato dalla Società senza che venga concordato lo svolgimento di altra attività, l'Allenatore potrà variare residenza o domicilio, dandone comunicazione scritta alla stessa Società ai fini della reperibilità;

Art. 5 – Il presente accordo economico ha tassativamente validità per una sola stagione sportiva, essendo vietato sottoscrivere accordi economici pluriennali;

Art. 6 – Le parti espressamente concordano, che con il presente accordo, non intendono costituire alcun rapporto di lavoro, né autonomo e né subordinato, e che la risoluzione di controversie concernenti l'attuazione dell'accordo stesso sono deferite esclusivamente al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il giudizio fa stato fra le parti ed è inappellabile.

Il Legale Rappresentante della Società

L'Allenatore

(timbro della Società)

Luogo _____, data _____

(1) – Indicare la qualifica : Allenatore di Calcio a Cinque, Allenatore di Calcio a Cinque di 1° Livello

(2) – indicare se : Allenatore responsabile della prima squadra, ovvero Allenatore delle squadre minori, ovvero Responsabile Tecnico di tutte le squadre della Società;

N.B.: per la stagione sportiva 2019/2020 il massimale lordo previsto per gli Allenatori di Calcio a Cinque maschili di Serie "A" è di € 28.150,00 - per gli Allenatori Calcio a Cinque Serie "A/2" € 12.000,00 – per gli Allenatori Calcio a Cinque Serie "B" € 7.500,00.– per gli Allenatori di Calcio a Cinque Femminile Serie "A" - € 3.000,00 – per gli Allenatori Calcio a Cinque Femminile Serie "A2" € 2.000,00.

L'accordo economico, stipulato in quadruplica copia, dovrà essere depositato presso la Divisione calcio a 5 entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione. Il deposito di copia dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento, a pena di inefficacia di quest'ultimo, che la società dovrà rilasciare in copia anche all'allenatore.

ACCORDI ECONOMICI NELLE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE L. 91/1981

Articolo 4

Disciplina del lavoro subordinato sportivo

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.



Accordi collettivi LNP B- Lega Pro

ACCORDO COLLETTIVO Tra FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (LEGA PRO) e l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO (A.I.A.C.) ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni
<i>Versione per firma</i>
Art. 1 - Oggetto - Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "F.I.G.C."), la Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito "Lega Pro") e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (di seguito "A.I.A.C."), si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, di stipulare il presente Accordo Collettivo (di seguito "Accordo") per la disciplina del trattamento economico e normativo dei rapporti tra tecnici professionisti di cui all'art. 16 lett. a), b), e c) del Regolamento del Settore Tecnico (di seguito "Allenatori") e società partecipanti ai campionati nazionali organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito "Società"). Sono allegati al presente Accordo, e ne costituiscono parte integrante: - il modulo del contratto-tipo (di seguito "Contratto"); - il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, "Regolamento" e "CA") - le tabelle di cui <i>infra</i> sub art. 9.
Art. 2 - Contratto - Il rapporto tra l'allenatore professionista e la Società si costituisce con la stipulazione di un contratto in quadrupliche copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta mediante compilazione del relativo modulo di contratto-tipo CET generato dal sistema informatico, messo a disposizione della Lega Pro tramite il sito www.lega-pro.com , in formato *.pdf e recante un numero progressivo, la data e l'ora di generazione non modificabili, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dall'allenatore professionista.
Art. 3 - Deposito contratto - La Società deve depositare, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'ordinamento federale, il contratto in due copie presso la Lega Pro. Quest'ultima effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva e di legge. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dall'allenatore entro sessanta giorni dalla data della stipula. Dell'avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione all'allenatore, alla Società ed alla Lega Pro. In mancanza di pronuncia federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito, ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato. Il contratto depositato non verrà approvato nel caso in cui lo stesso non presenti il codice identificativo e la data di scarico.
NORMA TRANSITORIA Nelle more della definizione delle procedure di competenza della F.I.G.C. per l'approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte

ACCORDO COLLETTIVO Tra FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (L.N.P. B) e l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO (A.I.A.C.) ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni

- ARTICOLO 1**
- 1.1.** Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "F.I.G.C."), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito "Lega") e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (di seguito "A.I.A.C."), si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, di stipulare il presente Accordo Collettivo (di seguito "Accordo") per la disciplina del trattamento economico e normativo dei rapporti tra tecnici professionisti di cui all'art. 16 lett. a), b), e c) del Regolamento del Settore Tecnico (di seguito "Allenatori") e società partecipanti al campionato nazionale di Serie B (di seguito "Società").
- 1.2.** Sono allegati al presente Accordo, e ne costituiscono parte integrante:
- il modulo del contratto-tipo (di seguito "Contratto");
- il modulo delle scritture modificative o integrative (di seguito "Altre Scritture");
- il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, "Regolamento" e "CA");
- le tabelle di cui *infra* sub art. 10.

ARTICOLO 2
Il Contratto individuale tra Società e Allenatori deve, a pena di nullità, essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto, parimenti a pena di nullità, da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e dall'Allenatore. Il Contratto deve essere redatto in tre esemplari, di cui uno è di competenza della Società, uno dell'Allenatore, e uno è destinato al deposito presso la Lega.

- ARTICOLO 3**
- 3.1.** La Società deve depositare, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'ordinamento federale, il Contratto presso la Lega, che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni. La Società dovrà dare comunicazione all'Allenatore dell'avvenuto deposito del Contratto presso la Lega.
- 3.2.** Qualora la Società non depositi il Contratto entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente l'Allenatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a

Modelli accordi individuali

LNP B

MODULO DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA

Lega Nazionale Professionisti Serie B - Stagione Sportiva ____/____ - Modulo n. ____

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società ed l'Allenatore sottoscrittori, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ	SEDE LEGALE	PARTITA IVA
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA	
, munito dei necessari poteri		
ALLENATORE	DOMICILIO	
CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
		MATRICOLO

ART.1 L'Allenatore si impegna, nella sua qualità di (1) _____
a prestare la propria attività professionale quale (2) _____
in favore della Società a decorrere dal _____ e sino al _____

ART.2 La Società si obbliga a corrispondere all'Allenatore le seguenti retribuzioni lorde:

a) RETRIBUZIONE FISSA (emolumenti)

Stagione sportiva 20 ____/20 ____

Nel caso di contratto pluriennale (la retribuzione fissa deve essere indicata obbligatoriamente per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica, in maniera chiara e leggibile):

CAMPIONATO	SERIE A	SERIE B	DIVISIONE UNICA
55			
2017/2018			
2018/2019			
2019/2020			
2020/2021			

NOTE: punto 1) indicare se: Direttore Tecnico, Allenatore di prima categoria, Allenatore di seconda categoria, Allenatore di base, Allenatore di terza categoria, Istruttore di Giovani Calciatori. Punto 2) indicare se: responsabile prima squadra, Allenatore in seconda prima squadra, collaboratore prima squadra, responsabile squadra primavera, Allenatore in seconda squadra primavera, squadre minori/Settore Giovanile, Allenatore portieri.

b) RETRIBUZIONE VARIABILE (Premi)

(Ove presente, la retribuzione variabile deve essere indicata per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica, in maniera chiara e leggibile):

c) PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE DELLA SOCIETÀ (Da intendersi conglobata negli emolumenti, ove non specificata nello spazio sottostante)

NON compresa, pari a _____

ART.3 Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, ricevono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), tra le quali, non escludivamente, le seguenti previsioni: art. 3.1 - 3.5 (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture) art. 3.3 e 5 (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture, effetti e indennizzo in mancanza); art. 15 (incomprendibilità della retribuzione); art. 14 (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 22 (inadempimenti, clausole penali, ammorzimento, multa, riduzione della retribuzione, risoluzione); art. 20 - 26 (mobilità, durata, effetti e cause); art. 27 (garanzia dell'Allenatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per riferimento nei confronti della Società); art. 27.7 - 27.8 (meriti di comunicazione e denuncia). Le parti si impegnano altresì all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi.

ART.4 La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e l'Allenatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell'Accordo Collettivo.

ART.5 Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano, in ragione della comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con l'esseramento o l'affiliazione, nonché della specifica disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:

- ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali;
- ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC.

Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Modelli accordi individuali

Lega pro

CONTRATTO TIPO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed l'Allenatore professionista sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue:

TRA

Società _____ Sede legale _____ P. Iva _____

rappresentata da _____ legale rappresentante pro tempore ☐ [O] _____

_____ soggetto munito dei necessari poteri di firma ☐ [O] _____

E _____

Cognome e nome allenatore _____

Data e luogo di nascita _____ Residenza _____

Domicilio [1] _____ Codice fiscale _____ Matricola _____

Qualifica [2] _____ Incarico conferito [3] _____

Art. 1 - Il Sig. _____ si impegna, nella sua qualità di Allenatore tesserato per la F.I.G.C. (come sarà fin d'ora individuato in contratto) a prestare la sua attività nelle squadre della Società _____ a decorrere dal _____ e fino al 30 giugno _____

Art. 2 - La Società si impegna a corrispondere al Sig. _____:

Retribuzione fissa

[1] [O] ANNUALE - Compenso fisso lordo di complessivi € _____ (_____)

[1] [O] PLURIENNALE -

- per la stagione 201.../201...compenso fisso lordo complessivi € _____ (_____)

- per la stagione 201.../201...compenso fisso lordo complessivi € _____ (_____)

- per la stagione 201.../201...compenso fisso lordo complessivi € _____ (_____)

- per la stagione 201.../201...compenso fisso lordo complessivi € _____ (_____)

- per la stagione 201.../201...compenso fisso lordo complessivi € _____ (_____)

_____ - compenso variabile
lordo complessivi € _____ al raggiungimento del
seguente obiettivo: _____

Verba

Eventuali patti aggiuntivi: _____

La società sportiva [1] autorizza [O] non autorizza [O] l'allenatore, qualora esonerato, a partecipare a trasmissioni sportive radiofoniche e/o televisive in qualità di commentatore o di opinionista, fermo restando il rispetto dell'obbligo di fedeltà di cui all'Accordo Collettivo.

La società sportiva [1] concede [O] non concede [O] all'allenatore il seguente diritto: in caso di contratto pluriennale, a partire dal primo giorno successivo all'inizio della nuova stagione sportiva, l'allenatore può richiedere per iscritto alla società di provvedere al tesseramento. In tale caso, qualora la società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta formulata a mezzo lettera raccomandata a.r., l'allenatore dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi di quanto previsto dal vigente accordo collettivo.

Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni che - in sede di stipulazione del nuovo contratto collettivo - sono state concordate tra F.I.G.C., Lega Italiana Calcio Professionistico ("Lega Pro") ed A.I.A.C.

Art. 4 - Con la firma del presente contratto, che sostituisce ogni eventuale precedente accordo nei modi e nei termini sanciti dall'accordo collettivo, le parti assumono l'obbligo di osservare le norme del CONI, della FIGC e della Lega Pro. Assumono altresì l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati nonché degli Organi di Giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le parti riconoscono in particolare la validità, efficacia e vincolatività della clausola compromissoria contenuta nell'Accordo Collettivo fra Lega Pro ed A.I.A.C. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione della clausola compromissoria comporta l'applicazione, oltre ogni altra conseguenza di legge, delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 5 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, l'allenatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni da comunicarsi per iscritto alla Società.

Luogo e data _____

Per la Società _____

L'Allenatore _____

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 2-3-4-5 del presente contratto e le approvano specificatamente.

Per la Società _____

L'Allenatore _____

N.B. - Il presente Contratto deve essere depositato a cura della Società presso l'Organo federale competente, nelle forme e modalità all'importo previste dalla normativa federale, entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione. Un'ulteriore copia del Contratto, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata all'allenatore al momento della stipulazione.

Barrare la [O] in funzione della qualifica ricoperta ovvero dei poteri conferiti;

**«.....chi sa solo di calcio,
non sa nulla di
calcio....J.M.»**



Grazie per l'attenzione.